Il presente documento, già sottoscritto dal Dirigente, deve essere obbligatoriamente accettato dall'Operatore Economico, mediante sua sottoscrizione, ai fini della partecipazione alla procedura. La mancata presentazione del presente documento, debitamente sottoscritto, insieme all'offerta o il mancato rispetto delle clausole in esso contenute possono costituire causa di esclusione dalla procedura di affidamento del contratto o di sua risoluzione. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della procedura di seguito indicata.

PATTO DI INTEGRITA'

tra il COMUNE DI PESCARA, rappresentato dal Dirigente del Settore
e l'OPERATORE ECONOMICO partecipante alla gara
OGGETTO CIG

Richiamati:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 1, comma 17, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;

PREMESSO

- il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pescara le cui disposizioni, per quanto compatibili, si estendono anche ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune;
 - l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- la normativa in materia di segnalazione di illeciti o irregolarità relativi al Comune di Pescara (cd. Whistleblowing)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità, oggetto e ambito di applicazione

- 1. Il presente Patto di integrità costituisce un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento del Comune di Pescara e dell'operatore economico, ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto o della concessione e/o di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto;
- 2. con l'inserimento del Patto di integrità nella documentazione della procedura si intende contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della medesima, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici;
- 3. il presente Patto di integrità:
- vale per tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria. Nelle procedure sotto soglia sono ricompresi anche gli affidamenti diretti per gli importi previsti dalla normativa vigente;
- stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Pescara e degli operatori economici a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto o della concessione e/o di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto;

- deve essere sottoscritto in calce per accettazione dall'operatore economico e deve essere consegnato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, pena l'esclusione dalla procedura stessa.
- 4. Il Patto d'integrità costituisce parte integrante e sostanziale del contratto eventualmente affidato: nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, attraverso l'inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.

Articolo 2

Obblighi della Stazione Appaltante

- 1. Il personale, i collaboratori e i consulenti del Comune di Pescara, impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura di affidamento e, qualora previsto, nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto:
- sono consapevoli del presente Patto, il cui spirito condividono pienamente, e delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pescara;
- si astengono dal partecipare alla procedura di aggiudicazione ed alla fase di esecuzione del contratto pubblico qualora versino in una situazione di conflitto di interessi determinante l'obbligo di astensione ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pescara, ovvero quando, intervenendo nello svolgimento della procedura e/o della fase di esecuzione del contratto o potendo influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura o fase stesse.
- 2. Il Comune di Pescara:
- si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché i propri dipendenti e collaboratori non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto;
- durante la procedura si impegna a trattare tutti i partecipanti in maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti gli offerenti e a non divulgare ad alcun partecipante informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l'esecuzione del contratto;
- è tenuto a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
- rende nota all'operatore economico la possibilità di avvalersi della procedura di cd. Whistleblowing per la gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità riguardanti il Comune di Pescara, utilizzando l'apposita piattaforma informatica accessibile al seguente indirizzo web: https://whistleblowing.comune.pescara.it/#/ La procedura ed il sistema di tutele previsto dalla normativa vigente si applicano anche ai dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Pescara.

Articolo 3

Obblighi dell'operatore economico

- 1. L'operatore economico dichiara:
- di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti che hanno dato origine all'affidamento durante la fase di esecuzione del contratto;
- di non ricorrere ad alcuna mediazione o ad altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o alla gestione del contratto;
- di non aver influenzato in alcun modo la procedura diretta a stabilire il contenuto del bando di gara o avviso o di altro atto equipollente e della documentazione tecnica e normativa ad essi allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta e le modalità di scelta del contraente;
- di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e si impegna per il futuro a non corrispondere né a promettere di corrispondere direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati

- o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto:
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza;
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte né di avere in corso o di avere concluso intese e/o accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare, limitare od eludere la libera concorrenza del mercato;
- di essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pescara si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'Ente;
- di non aver conferito incarichi e di non aver stipulato contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (cd. divieto di pantouflage) e di segnalare qualsiasi tipo di incarico conferito o contratto concluso con tali soggetti, essendo consapevole che, in caso di accertamento della violazione del predetto divieto, l'impresa sarà immediatamente esclusa dalla partecipazione alla procedura di affidamento;
- di essere a conoscenza che nel Comune di Pescara è stata attivata la procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti, c.d. "Whistleblowing" e di rendere nota ai propri dipendenti e collaboratori la possibilità di avvalersi di tale procedura e delle tutele ad essa connesse ai sensi della normativa vigente, segnalando al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza qualsiasi illecito o irregolarità, tentativo di turbativa o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi. A tal fine dichiara di utilizzare in via prioritaria l'apposita piattaforma informatica, accessibile al seguente indirizzo web: https://whistleblowing.comune.pescara.it/#/

2. L'operatore economico si impegna:

- a segnalare, entro il termine di presentazione dell'offerta e in qualsiasi momento in caso di mutamento della situazione:
- rapporti di parentela e affinità, di cui sia a conoscenza, sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto ai dipendenti e dirigenti del Comune di Pescara, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012;
- eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale del Comune di Pescara coinvolto nella procedura e/o nell'esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti;
- ad informare tutto il personale, di cui in qualsiasi modo si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi che ne scaturiscono, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a rendere noti, su richiesta del Comune di Pescara, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
- ad informare il Comune di Pescara di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazioni di norme a tutela degli stessi, collaborando con l'Amministrazione nell'ambito di qualsiasi indagine svolta al riguardo;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, previsioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui alle procedure in oggetto.
- 3. L'operatore economico si impegna ad inserire clausole di integrità e anticorruzione analoghe a quelle previste nei precedenti commi, ovvero clausola di osservanza del presente Patto da parte del subappaltatore e del subcontraente, nei contratti di subappalto e nei sub affidamenti di cui all'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 ed è consapevole che, in caso contrario, le relative autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 4

Violazione del Patto di integrità

L'operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura che di affidatario del contratto, dichiara di essere consapevole e di accettare che in caso di inosservanza degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, accertata dal Comune di Pescara all'esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- a) esclusione del concorrente dalla procedura;
- b) perdita o risoluzione del contratto;
- c) escussione della garanzia provvisoria;
- d) escussione della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto;
- e) responsabilità per danno arrecato al Comune di Pescara nella misura dell'2% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- f) responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura di gara, nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

Articolo 5

Sottoscrizione del Patto di integrità ed efficacia

- 1. La mancata accettazione incondizionata del presente Patto, mediante sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante, ovvero, in caso di consorzi non ancora costituiti o raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno in seguito i predetti consorzi o RTI, ovvero, in caso di avvalimento, dai legali rappresentanti delle imprese ausiliata ed ausiliaria, comporta l'esclusione dalla gara.
- 2. Il presente Patto di integrità dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla completa esecuzione dell'eventuale contratto conseguente alla procedura di affidamento.

Articolo 6

Patto in fase di esecuzione del contratto

- 1. L'operatore economico sottoscriverà il presente Patto di Integrità, in fase di partecipazione al procedimento di gara, senza necessità di sottoscriverlo nuovamente anche in fase di esecuzione del contratto, salvo il caso di cui al comma 2.
- 2. L'operatore economico sottoscriverà un ulteriore patto, in fase di stipula del contratto, soltanto qualora l'Amministrazione abbia approvato un nuovo Patto di Integrità o modifiche dello stesso.

Articolo 7

Autorità competente per le controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità fra il Comune di Pescara e gli operatori economici interessati e tra gli stessi operatori sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Pescara,	
Per il Comune di Pescara Il Dirigente	Per l'operatore economico
	Il titolare/legale rappresentante